



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n.

IL DIRIGENTE II° SETTORE

Visto l'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto gli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 della Legge Regione Lazio 18 novembre 1999, n. 33 e successive modifiche;

DETERMINA

Le vendite straordinarie che vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli per l'acquisto dei prodotti, sono regolate come segue:

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore alle sei settimane, in seguito a:

1. cessazione di attività commerciale;
2. cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali o scadenza di affitto di azienda per contratti ultraquinquennali;
3. trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature, che comportino la sospensione totale dell'attività per un periodo minimo di 15 giorni continuativi.

E' vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l'inizio delle vendite di fine stagione, per le motivazioni di cui al primo comma, numero 3.

Non meno di 20 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, l'esercente deve darne comunicazione scritta al Comune, precisando, oltre l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, le date di inizio e cessazione di essa e le motivazioni anche:

- per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la scadenza del contratto di affitto di azienda comprovante la stessa scadenza;
- per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
- per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;

- per la trasformazione, manutenzione e/o il rinnovo delle attrezzature di aver effettuato denuncia di inizio dei lavori o ottenuto concessione od autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di procedere al rinnovo di almeno il 50% degli arredi.

Nel periodo di effettuazione delle vendite di liquidazione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita.

Al termine della vendita di liquidazione, per la trasformazione, la manutenzione e/o il rinnovo dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario alla effettuazione dei lavori stessi.

VENDITE DI FINE STAGIONE

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal giorno 6 del mese di gennaio, per il periodo invernale, e dal primo sabato del mese di luglio, per il periodo estivo.

Nell'ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione.

Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo.

Le espressioni "vendite di fine stagione" e "saldi" sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al Comune, ove ha sede l'esercizio comunale, non meno di 15 giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell'intero arco dell'anno.

Limitatamente alle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.

L'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

E' fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.

In tutte le forme di vendite straordinarie sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili; le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.

Per le violazioni alle suddette disposizioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 50 della su citata Legge Regione Lazio 18 novembre 1999, n. 33 e successive modifiche.

Frascati, lì 19 luglio 2011

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Eleonora Magnanimi)